

BGer 4A_705/2012 vom 29. April 2013

Bundesgericht, 2013-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_705_2012

FR: TF 4A_705/2012 du 29 avril 2013

IT: TF 4A_705/2012 del 29 aprile 2013

Erwägungen

E. 5

Il fulcro della controversia riguarda l'interpretazione della dichiarazione rilasciata dalla convenuta il 9 dicembre 1997, agli atti come documento E, nella quale l'attrice vede una "garanzia di tipo patronato" retta dall' art. 111 CO .

E. 5.1

I giudici d'appello sono stati d'altro avviso. Essi hanno concesso che durante l'incontro svoltosi a X._____ il 4 dicembre 1997 potesse essere stato discusso o anche deciso che la collaborazione tra l'attrice e la succursale di X._____ di E._____ SA dovesse essere subordinata a una garanzia sulla regolare costituzione e sulla correttezza commerciale di questa società, ma hanno escluso che la convenuta "potesse a quel momento essere stata richiesta di fornire delle garanzie (...) e aver conseguentemente assunto un qualsiasi impegno a favore di una di quelle parti", poiché nessun suo rappresentante era presente. In ogni caso, hanno soggiunto, dall'istruttoria è emerso che origine e finalità del documento E non erano quelle.

In seguito la Corte ticinese ha osservato che il testo del documento E, anche sotto il profilo del principio dell'affidamento, conferma solo "l'avvenuta iscrizione della succursale e l'attività di gestionario e di amministratore del suo gerente e, sulla base delle sole informazioni fornite dal cliente rispettivamente dal gerente, la sua attuale attività di trading d'argento", per il che "rimane un mistero" come l'attrice possa considerarlo una garanzia della correttezza e della legalità dell'attività della succursale di X._____ (della parte iniziale della dichiarazione, concernente la casa madre, s'è detto al consid. 4.4); tant'è - ha concluso la Corte cantonale - che in nessun momento l'attrice ha preso contatto con la convenuta per chiarire il senso della dichiarazione.

E. 5.2

L'attrice obietta, come detto, di avere stipulato un contratto di garanzia secondo l' art. 111 CO , mediante il quale la convenuta si è resa "personalmente responsabile in caso di danno". Richiama l' art. 18 CO , spiega che il documento E deve essere interpretato secondo il principio dell'affidamento e ravvisa nell'estromissione dall'incartamento dei documenti G e F il primo "grave errore giuridico" commesso dal Pretore. All'autorità cantonale l'attrice rimprovera, in sostanza, di essersi limitata al testo letterale documento E, oppure al senso attribuitole dalla convenuta, invece di applicare le regole dell'affidamento. Se lo avesse fatto, "sulla base di un corretto accertamento dei fatti e di un apprezzamento delle prove oggettivo" avrebbe dovuto "concludere che l'attrice non poteva che capire che E._____ SA era 'patronata' dalla B._____ SA che ne garantiva le regolarità delle operazioni"; tanto più che, a mente dell'attrice, la sentenza accerterebbe ch'essa aveva "chiaramente capito che B._____ SA le assicurava una garanzia di patronato che implicava la sua

responsabilità qualora la regolarità delle attività di E. _____ SA fosse sfuggita al suo controllo (pt. 10.3)".

E. 5.3

I giudici ticinesi hanno interpretato il documento E applicando la teoria dell'affidamento (interpretazione oggettiva o normativa). L'attrice concorda con questa scelta. Occorre perciò ricercare la volontà presunta delle parti secondo il senso che ognuna poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altra tenuto conto del testo letterale, del contesto nel quale le dichiarazioni sono state espresse e di tutte le circostanze concrete. Si tratta di una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente, pur rimanendo vincolato agli accertamenti concernenti i fatti esterni e la volontà interna delle parti (DTF 136 III 186 consid. 3.2.1 e rif.; sentenza 4A_476/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3).

Un testo apparentemente chiaro non è necessariamente determinante; la relazione con altre clausole contrattuali, lo scopo perseguito dalle parti o altre circostanze possono infatti indicare ch'esso non restituisca in maniera esatta il senso dell'accordo. Non ci si può tuttavia scostare dal testo chiaro adottato dalle parti in assenza di motivi seri che inducano a ritenere ch'esso non corrisponda alla loro volontà (ibidem).

E. 5.4

Nel documento E la convenuta informava l'attrice che la E. _____ SA Lussemburgo, succursale di X. _____, era stata da lei "iscritta in conformità con un regolare contratto generale di mandato ed è attualmente gestita ed amministrata dal gerente regolarmente designato ed iscritto a Registro Commercio, signor O. _____" e precisava che "dalle informazioni forniteci dal nostro cliente e dal gerente della succursale, ci risulta che la E. _____ SA Lussemburgo, Succursale di X. _____, acquista argento all'estero, ed ha intenzione di acquistarlo in Svizzera per la sua regolare ed ufficiale esportazione in Italia".

Questo testo, di per sé chiaro, non esprimeva né la promessa della convenuta di prestazioni che la succursale ticinese della E. _____ SA avrebbe dovuto effettuare a favore dell'attrice, né altre forme di garanzie innominate deducibili dall' art. 111 CO . Anche la cosiddetta lettera di patronato, sulla quale insiste l'attrice, presuppone l'assunzione di un'obbligazione da parte di colui che la rilascia. La convenuta, invece, non prometteva nulla e non assumeva nessun impegno; assicurava semplicemente all'attrice la regolare costituzione della succursale di X. _____ della E. _____ SA, gestita dall'amministratore O. _____, e riferiva che, secondo le informazioni datele da quest'ultimo e dal cliente, la società commerciava argento in Italia e si proponeva di farlo anche in Svizzera (sulla portata giuridica incerta delle lettere di patronato e sulla necessità di interpretarle con cautela si vedano, oltre al riferimento citato nella sentenza impugnata, CHRISTOPH M. PESTALOZZI, in: Commentario Basilese, 5a ed. 2011, n. 35 ad art. 111 CO ; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, 2000, pagg. 635 - 637).

La lettura del testo del documento E da parte dell'autorità cantonale è pertanto giusta.

E. 5.5

Non sono individuabili, sulla base degli accertamenti di fatto della sentenza d'appello, circostanze tali da indurre a credere che il testo suddetto non esprimesse la volontà delle parti.

Non è dato di sapere - né l'attrice lo spiega - quale sia il passaggio del considerando 10.3 nel quale le si sarebbe dato atto di avere "chiaramente capito che B. _____ SA le assicurava una garanzia di patronato". Al contrario, la Corte cantonale ha accertato che il documento E non era scaturito dalla riunione del 4 dicembre 1997 e non aveva lo scopo di garantire la correttezza e la legalità dell'attività della succursale di X. _____ della E. _____ SA, ma era stato allestito su richiesta di questa società, la quale "aveva domandato alla convenuta di redarre all'indirizzo dell'attrice la stessa lettera già inviata in precedenza ad un altro produttore di metalli preziosi (...) precisandole che 'la stessa ci necessita per poter acquistare metallo in Svizzera' ". La sentenza ha altresì accertato che nessun rappresentante dell'attrice ha mai "ritenuto di contattare la convenuta per eventualmente chiarire il senso e la portata di quello scritto".

Contrariamente a quanto sostiene l'attrice, la Corte d'appello ha preso in considerazione anche le comunicazioni interne documenti G e F - sia pure succintamente e ricordando ch'esse non erano state portate a conoscenza della convenuta - concludendo però che tali atti non si conciliano con il testo della dichiarazione documento E.

E. 5.6

La Corte ticinese ha pertanto applicato correttamente il diritto federale, in particolare la teoria dell'affidamento, esaminando sia il contenuto letterale del documento E, sia il contesto concreto che lo aveva generato. Le censure volte contro il suo operato sono infondate. Quella concernente il "grave errore giuridico" commesso dal Pretore non è invece ricevibile (cfr. consid. 3).

E. 6

S'è detto che l'attrice si prevale anche della responsabilità istituita dall' art. 754 cpv. 1 CO , attribuendo alla convenuta la funzione di organo di fatto della succursale di X. _____ di E. _____ SA. Essa fonda tuttavia la propria tesi giuridica su fatti diversi da quelli accertati nella decisione cantonale, secondo i quali la società era gestita "di fatto" dalla C. _____ SA o da altri "proprietari italiani", in ogni caso non dalla convenuta, che si era occupata solo di alcune pratiche specifiche in esecuzione di un rapporto di mandato (cfr. consid. 4.3). Se tali sono i fatti, non v'è spazio per l'applicazione dell' art. 754 cpv. 1 CO .

E. 7

Per i motivi che precedono le censure dell'attrice sono infondate, nella misura in cui sono ammissibili. In assenza di un titolo di responsabilità a carico della convenuta l'esame degli argomenti conclusivi concernenti danno e causalità è superfluo.

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.